COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino 041002



COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 54 DEL 30-09-14

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	P	MORGANTI LORENZA	P
PERFETTI FABIO	P	GRANCI NICOLETTA	P
BRICCA EUCHERIO	P	ROSSI GIACOMO	P
PISCIOLINI GIORGIO	P	BAGIACCHI GABRIO	P
CARDELLINI MASSIMO	P	MARTINELLI GIACOMO	P
PERFETTI ANDREA	P		

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[0] Presenti n.[11] Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BALDUCCI VERONICA

Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PERFETTI FABIO BRICCA EUCHERIO MARTINELLI GIACOMO Il Sig. Sindaco - Presidente procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 33 del 03.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03.09.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

VISTA la proposta Consiliare al punto n. 8 dell'ordine del giorno con la quale viene approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014:

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del mef possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO pertanto che dal 2014 saranno esenti dall'IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

VISTO l'art. 22 comma 2 del DL 24-04-2014 N. 66 il quale stabilisce inoltre che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

CONSIDERATO che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014;

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito stimato, per l'anno 2014, di circa euro 218.807,39;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con il seguente risultato della votazione resa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 11; Astenuti n. 3 (i Consiglieri Rossi Giacomo, Bagiacchi Gabrio e Martinelli Giacomo); Voti Favorevoli n. 8;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:
 - ALIQUOTA 5 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille - aliquota TASI applicata pari a $_$ zero $_$ - somma IMU + TASI =/< 6 per mille)

- ALIQUOTA 8,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a $_$ zero $_$ - somma IMU + TASI =/< 10,6 per mille)

- ALIQUOTA 9,6 per mille (per tutti qli altri immobili ed aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a _zero___ - somma IMU + TASI =/< 10,6 per mille)

- 3) di confermare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:
- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03.09.2014;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Infine, con successiva votazione resa in forma palese per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

DELIBERA

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprimono pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica/contabile. li 30.09.2014

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE f.to (Sabrina Marini)

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to BALDUCCI VERONICA

IL PRESIDENTE f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 11-10-14 la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to BALDUCCI VERONICA

La presente deliberazione é divenuta esecutiva dal 22-10-14, undicesimo giorno successivo alla pubblicazione, non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza municipale, li 11-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to BALDUCCI VERONICA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 11-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE BALDUCÇI FENNICA